REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell'adunanza generale del 6 maggio 2014

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l'art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Montelepre (PA) con nota del 21 febbraio 2014;

vista l'ordinanza n. 55/2014/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore Consigliere Licia Centro;

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Con la nota in epigrafe indicata, il Commissario Straordinario del Comune di Montelepre (PA), chiede di conoscere il parere della Corte in merito alla <<applicabilità in Sicilia delle

sanzioni previste dalla legge in caso di inosservanza da parte degli enti locali del patto di stabilità interno, con particolare riferimento a quelle indicate dal comma 26 dell'art. 31 della legge 183/2011>>. La richiesta muove dall'esigenza dell' esatta perimetrazione degli effetti prodottisi nell'ordinamento a seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 219/2013, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del D.Lgs. del 6 settembre 2011 n. 149, relativo, tra l'altro (comma 2), alle conseguenze sanzionatorie previste per gli enti locali nell' ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità.

* * * * * *

La Sezione reputa preliminarmente di dover verificare se la suddetta richiesta sia giuridicamente ammissibile sotto i profili "soggettivo" ed "oggettivo", tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 8, della legge 5.6.2003, n.131, e degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi in materia. In ordine al primo profilo, deve evidenziarsi come, secondo i criteri formulati dalla Sezione Centrale delle Autonomie (approvati nell'adunanza del 27.4.2004) e la costante giurisprudenza delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana (v., ex plurimis, la delibera n.1/2004), per quanto concerne i Comuni, l'Organo dotato di generale legittimazione a richiedere il parere è il Sindaco, cui è equiparata la figura del Commissario straordinario in qualità di legale rappresentante dell'Ente Locale. La stessa risulta inoltre ammissibile anche dal punto di vista oggettivo in quanto riguarda una problematica interpretativa, prospettata in termini generali, di norme che incidono sulla materia della contabilità pubblica, inserendosi nel perimetro delineato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n.5/AUT/2006 del 10 marzo 2006) con riferimento all'ambito applicativo dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003.

Nel merito, la sentenza della Corte Costituzionale n. 219/2013 ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del D.Lgs. del 6 settembre 2011 n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42) << nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto speciale ed alla Province autonome>>.

La norma caducata, relativamente agli enti locali e per quanto di specifico interesse, così disponeva: << In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di

finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010>>.

La Consulta ha ritenuto la norma impugnata viziata da <<eccesso di delega>> rispetto alle previsioni della legge n. 42 del 5 maggio 2009, con conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Senza entrare nel merito della sentenza, che non rileva ai fini della presente richiesta di parere, importa invece in questa sede sottolineare come la dichiarazione di incostituzionalità della normativa in discussione, limitatamente peraltro alle sole Regioni a Statuto speciale e Province autonome, sia avvenuta in ragione della rilevazione, da parte della Consulta, di un vizio "formale", quale quello dell'eccesso di delega, vizio che, riguardando esclusivamente le modalità ed il processo di formazione della volontà legislativa, non tocca e non si estende invece al contenuto ed alla valutazione di conformità a Costituzione delle disposizioni contenute nello stesso. A nulla rileva, inoltre, la circostanza che la censura della Corte, con riferimento al vizio di eccesso di delega, sia stata rivolta avverso la prevista <<diretta applicabilità>> dei meccanismi sanzionatori di cui al D.Lgs. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale. Non può infatti essere riconosciuta valenza generalizzata alla necessità di una <<pre>procedura
concertata>> tra Stato ed Autonomie speciali nella determinazione delle conseguenze sanzionatorie scaturenti dalla violazione del patto di stabilità, dal momento che, come recentemente chiarito dalla stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 23 del 2014), quest'ultima non è <<costituzionalmente necessitata>>, risulta cioè priva di copertura costituzionale.

La considerazione che precede è essenziale al fine di escludere la possibilità di una <<ili>ellegittimità costituzionale conseguenziale>> di altre disposizioni legislative confermative, applicative o ripetitive rispetto a quelle caducate, illegittimità che si verifica quando la stessa Corte, in modo espresso, dichiara nella sentenza di accoglimento le altre disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata o quando vi sia una

implicita e conseguenziale caducazione di disposizioni strettamente connesse con quella oggetto del giudizio.

La sentenza della Corte in discussione (219/2013), invece, proprio in ragione della natura formale del vizio rilevato, ha efficacia strettamente limitata alla norma caducata. Ne discende che la stessa produce, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, la <<perdequence perdita di efficacia>> del solo art. 7 del D.Lgs. 149/2011 e solo con riferimento alle Regioni a Statuto speciale e Province autonome.

Deve pertanto ritenersi che, rispetto alle altre norme vigenti nel sistema, la cui stratificazione temporale ha prodotto una disciplina ormai sedimentata in materia di sanzioni conseguenti alla violazione del patto di stabilità, (si pensi a tutte le norme succedutesi negli ultimi anni in materia di assetto sanzionatorio per le ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità, come il DL 112/2008, la legge 220/2010, la legge 183/2011 nonché a quelle riproposte, di anno in anno, nelle varie leggi di stabilità), non si sia prodotta alcuna illegittimità conseguenziale sicchè le stesse continuano ad avere vigore.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 6 maggio 2014.

II Relatore (Licia Centro) II Presidente
(Maurizio Graffeo)

Depositato in Segreteria il 6 GIUGNO 2014

Il Funzionario preposto (Fabio Guiducci)